

# Comune di Val di Chy

(Città Metropolitana di Torino)

## **STATUTO COMUNE DI VAL DI CHY**

# STATUTO DEL COMUNE DI VAL DI CHY

## Indice generale

*Identificazione territoriale, storica e culturale della Val di Chy*

### TITOLO PRIMO

*Disposizioni generali*

*Capo primo: Identità del comune*

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità e obiettivi

Art. 3 Il Comune nella Comunità Internazionale

Art. 4 Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

Art. 5 Sede e territorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Albo pretorio

### TITOLO SECONDO

Ordinamento istituzionale del Comune

*Capo primo: Consiglio Comunale*

Art. 8 Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 9 Organizzazione e convocazione del Consiglio comunale

Art. 10 I componenti del Consiglio comunale

Art. 11 Decadenza

Art. 12 Conferenza dei Capigruppo

*Capo secondo: Commissioni*

Art. 13 Commissioni consiliari permanenti

Art. 14 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Art. 15 Commissioni temporanee o speciali

Art. 16 Commissione speciale di indagine

Art. 17 Commissione per le pari opportunità

*Capo terzo: Giunta Comunale*

Art. 18 Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

Art. 19 Attribuzioni e funzioni del Sindaco

Art. 20 Dimissioni del Sindaco

Art. 21 Mozione di sfiducia

### TITOLO TERZO

Municipi

Art. 22 Istituzione dei Municipi

Art. 23 Organi dei Municipi composizione ed elezione

Art. 24 Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

Art. 25 Partecipazione nei Municipi

## TITOLO QUARTO

### Istituti di partecipazione

- Art. 26 Partecipazione
- Art. 27 Modalità di partecipazione
- Art. 28 Forme associative
- Art. 29 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 30 Referendum

## TITOLO QUINTO

### Organizzazione del Comune

#### *Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici*

- Art.31 Principi generali
- Art.32 Modalità di gestione dei servizi
- Art.33 Istituzione
- Art.34 Aziende speciali
- Art.35 Fondazioni

#### *Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale*

- Art.36 Principi generali e finalità
- Art.37 Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione
- Art.38 Il Segretario generale comunale
- Art.39 Il Vice-Segretario

#### *Capo terzo: Gestione economica e finanziaria*

- Art.40 Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
- Art.41 Bilancio

#### *Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale*

- Art.42 Sistema di misurazione e valutazione

#### *Capo quinto: Sistema dei controlli*

- Art.43 Controlli interni
- Art.44 Controlli preventivi e successivi
- Art.45 Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari
- Art.46 Organo di revisione

## TITOLO SESTO

### Disciplina di attuazione e transitoria

#### *Capo primo: disciplina di attuazione*

- Art.47 Entrata in vigore
- Art.48 Potestà regolamentare
- Art.49 Modifiche

#### *Capo secondo: disciplina transitoria*

- Art.50 Clausola di transitorietà

## IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE, STORICA E CULTURALE

### DELLA VAL DI CHY

Il Comune di Val di Chy, nato dalla fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, è situato nella bassa Valchiussella, anticamente denominata Vallis Clivy, Clivina o di Chy, nome che deriverebbe da Clivus, cioè altura, poggio, collina, per indicare la morfologia del territorio caratterizzato da rilievi collinari. L'area appartiene geologicamente alla morena destra dell'Anfiteatro morenico d'Ivrea. Il Comune di Val di Chy include i territori dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco e le relative isole amministrative con pascoli di alta montagna, confinanti e funzionalmente integrate, ubicate tra i 1200 e i 2000 m.s.l.m. nel vallone del torrente Savenca (alta Val di Chy).

Secondo alcuni studi i primi insediamenti risalirebbero al Neolitico, oltre 7000 anni fa, mentre altre testimonianze sono datate all'incirca 3500 anni fa e sono attestate dai resti di un villaggio palafitticolo della torbiera di Alice Superiore, dal menhir di Lugnacco e da muri "salassi". Il primo popolo stanziale certo fu infatti quello dei Salassi, tribù celtica stabilitasi nelle zone Canavesane, che per primi sfruttarono le importanti risorse minerarie della valle. Dopo decenni di lotte contro i Romani furono sopraffatti dalle truppe del Console Varrone Murena (25 a.C.).

Scarse sono le fonti che si hanno di questa zona per il periodo di maggior fulgore di Roma e nemmeno si ha notizia di stanziamenti barbarici. E' certo che in epoca successiva la valle fece parte dell'importante Marca di Ivrea creata da Carlomagno. Nei secoli IX e X la Val di Chy fu sotto la giurisdizione della Chiesa di Vercelli e del Monastero di Pavia. Con Arduino di Ivrea passò al Regno d'Italia (1002-1014), ma alla fine del 1015, anno della morte del re Arduino, l'imperatore Ottone III la riconsegnò al Vescovo di Vercelli. Nel 1037, con la promulgazione della "Constitutio de Feudis", i territori della Valle di Chy (Vallis Chivum) e della Valle di Brosso (Vallis Brozii) passarono sotto il dominio dei Conti di San Martino, discendenti diretti di re Arduino, un ramo dei quali si disse di Arundello, dal nome del colle su cui fu edificato il loro castello (castello d'Arundel o Arrondello) antistante il paese di Pecco.

Le varie famiglie dei Conti Arduinici erano sempre in lotta tra di loro e i valligiani e le comunità paesane, gravate da pesanti tributi e stanchi per le continue guerre e saccheggi, nel 1386 si rivoltarono contro i nobili feudatari dando alle fiamme il castello di Arundello e di Brosso. La rivolta è nota come "Tuchinaggio". Alle lotte pose fine Amedeo VII di Savoia, il Conte Rosso, nel 1391 con la pacificazione firmata ad Ivrea nella Casa Stria. La valle passa così sotto il dominio dei Savoia.

I secoli XVI-XVII-XVIII videro la valle alternarsi tra periodi di guerre e liti tra alcuni suoi Comuni e periodi di pace. Occorre ricordare che la popolazione stava emancipandosi e le varie rappresentanze Comunali erano formate da soggetti di notevole capacità e cultura. Ogni centro abitato aveva la sua scuola e grande importanza veniva data all'istruzione.

Nel 1796 Napoleone scese in Italia occupandola e sostituì l'antico regime Sabauda con istituzioni repubblicane sostenute dalla fazione giacobina della borghesia. I valligiani, soprattutto quelli della Valle di Chy, rimasero subito delusi del "nuovo ordine" e delle idee introdotti dai francesi. Da tempo avevano riconosciuto legittima la monarchia Sabauda, professavano la religione cattolica e

accettavano di buon ordine i consigli delle loro autorità e dei loro parroci. Le parrocchie conservavano infatti sia l'unione delle persone sia la memoria storica della popolazione. Gli anni avevano adattato alle loro esigenze le tradizioni e le consuetudini; il comunitarismo e il corporativismo li proteggeva in seno al gruppo. Non potevano assistere inermi ad atti vandalici contro le loro chiese, vedere saccheggiare e depredare le loro stalle e le loro cantine, lasciarsi disarmare per non essere fucilati, pagare imposte ai nuovi signori che imponevano nuovi costumi. Così nei primi giorni del 1801 si posero in aperta ribellione rifiutando obbedienza al governo repubblicano e armati di fucili, sciabole, tridenti e picconi, insorsero. La sommossa ricordata come "la rivoluzione degli zoccoli", proseguì per diversi giorni, poi per la preponderanza avversaria, gli insorti dovettero capitolare. Molti vennero imprigionati e giustiziati. Probabilmente è proprio questo il periodo in cui inizia a maturare l'idea di difesa della Comunità, dell'Unità e di alleanza. Con il desiderio di libertà concrete si diffonderanno le aspirazioni di tanti giovani valligiani che per questi ideali si organizzeranno in società segrete e lotteranno per il nostro Risorgimento.

Significativa fu la partecipazione di esponenti della borghesia locale ai Moti Carbonari del 12-13 marzo 1821 e alle guerre di Indipendenza, dal 1848 al 1870. Altrettanto rilevante il contributo di sangue dato dai giovani valligiani alle due guerre mondali e al conflitto tra fascisti e partigiani.

Ma a queste identità storiche e culturali degli abitanti del Comune di Val di Chy si aggiungono anche affinità socio-economiche: per esempio uno stesso tipo di economia incentrato sulla agricoltura e sull'allevamento. Nei secoli passati, ma ancora all'inizio del '900, più del 60% della popolazione della Valle di Chy era dedita alla produzione agricola, viticola e all'allevamento del bestiame bovino, ovino-caprino e suino. Si producevano formaggi, burro, carni sia per l'autoconsumo sia per rifornire i mercati della pianura. La popolazione impiegata nel settore primario concorreva poi in modo determinante al mantenimento dell'ambiente, al terrazzamento del suolo e alla sua irrigazione con ingegnose soluzioni di canalizzazione di ogni rio. Molti giovani sperimentavano quasi sempre un periodo di emigrazione stagionale verso i vicini Paesi europei, favorendo la predisposizione al cambiamento e alla modernità.

Sul finire del 1700 iniziò un crescente interesse nel settore della lavorazione del legno, del ferro e della canapa avvalendosi della forza motrice dell'acqua del torrente Chiusella sfruttata in fucine, mulini e frantoi. Funzionava addirittura una diversificata e integrata forma di specializzazione dei lavori legati al trattamento della canapa coltivata nei campi di ogni paese: la fibra era sottoposta alle diverse lavorazioni di ammollo e pettinatura ad Alice Superiore e tessitura a Pecco e Lugnacco (antesignano esempio di filiera).

Si confezionavano lenzuola, tovaglie, asciugamani, camicie e la "quèrta d-Pek", coperta originalissima di lana e cotone con fitte trame geometriche dai bei colori vegetali arancio, verde antico, giallo e rosso. Anche pregiati zoccoli e vari utensili di legno e di ferro rifornivano i mercati artigianali della pianura. Dai primi anni del '900, in particolar modo dopo la Grande Guerra "15-18", la città di riferimento, Ivrea, sede della Olivetti e della Chatillon, diventò importante centro d'attrazione e occasione di lavoro più stabile e tutelato, dando così inizio, nel territorio, ad una rilevante diminuzione degli occupati in agricoltura, allevamento del bestiame e artigianato. La conseguente più alta disponibilità di reddito e continuità del lavoro permisero un significativo ammodernamento del patrimonio immobiliare e un rilevante miglioramento delle condizioni economiche familiari, unitamente ad un importante sviluppo sociale e culturale dovuto soprattutto alle molteplici iniziative attuate in Valchiusella dalla Olivetti.

In questi ultimi anni si è registrata una inversione di tendenza demografica, infatti la popolazione complessiva dei tre paesi, a seguito della scelta di una modalità di vita residenziale in luoghi più tranquilli, lontani dai caotici ritmi cittadini e più a contatto con la natura, è passata dai 1178 abitanti dell'anno 2000 ai 1285 attuali.

La fusione dei tre Comuni in uno unico deve essere un ulteriore stimolo per promuovere un modello di sviluppo locale che attraverso efficaci azioni innovative incentivi la permanenza dei giovani e attragga ulteriori nuovi residenti.

## TITOLO PRIMO Disposizioni generali

### *Capo primo: identità del comune*

#### Articolo 1

##### **Principi generali**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto costituisce pertanto la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune. Ad esso debbono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

#### Articolo 2

##### Finalità e obiettivi

Il Comune di Val di Chy, nato dalla fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco è ente autonomo che agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione Italiana e del presente Statuto, e ispira la propria azione ai principi espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E' espressione delle Comunità e degli abitanti che vivono sul territorio, le rappresenta, ne cura e tutela i valori e gli interessi, e ne promuove il costante sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

1. La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini e della famiglia, così come sanciti dalla Costituzione.
2. L'uguaglianza e la pari dignità di ogni persona, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali. La libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
3. Il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente naturale e lo sviluppo della cultura e dell'istruzione.
4. La salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali, linguistiche, storiche, tradizionali, artistiche, ambientali e sportive del proprio territorio, con particolare riferimento all'eccezionale valore ambientale della Valchiusella.

5. La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, sia favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. La promozione fin dall'infanzia di una più alta coscienza civica e di una migliore conoscenza della Costituzione.
7. La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.
8. La cultura della pace come diritto-dovere fondamentale della persona e della comunità.
9. La garanzia dei diritti dei bambini e delle bambine come sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
10. La promozione di iniziative, attività e progetti nell'ambito delle politiche giovanili e della terza età, avvalendosi anche delle competenze e delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato, associazioni e pro-loco.
11. Il potenziamento del sistema di garanzie socio- sanitarie e di servizi assistenziali ai bambini e agli anziani.
12. La promozione di azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di diversa abilità.
13. La promozione della cultura della legalità anche attraverso azioni finalizzate al contrasto della corruzione, dell'evasione fiscale, dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul proprio territorio.
14. Lo sviluppo di nuove forme di iniziativa economica attraverso la semplificazione amministrativa e burocratica, il patrocinio dell'amministrazione comunale e mediante agevolazioni fiscali compatibili con le condizioni di bilancio.
15. La promozione della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai prodotti tipici e di eccellenza, incentivandone la distribuzione, il consumo locale ed il metodo biologico. Il Comune riconosce l'importanza della collaborazione fra agricoltori, allevatori, tecnici specializzati e istituti tecnici, professionali e università per migliorare la competenza delle risorse umane, la qualità dei prodotti e la salvaguardia del territorio. Il Comune s'impegna, per quanto di competenza, nella gestione della fauna selvatica locale e della flora spontanea, nella tutela del territorio, con particolare attenzione al rischio idrogeologico, alla regimentazione delle acque ed al consumo di suolo.
16. La promozione di tecniche di coltivazione che salvaguardino la fertilità del terreno e la genuinità degli alimenti.
17. La promozione del turismo locale sia attraverso la fruizione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici, artigianali ed agricoli.
18. La garanzia alla fruizione ed alla consultazione del patrimonio archivistico, documentale e librario.
19. La promozione di ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca sostenendo in particolar modo quella storica sulle radici della cultura e delle tradizioni del territorio, favorendo specificatamente le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.

20. La tutela dell'ambiente e delle aree protette, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità, e il sostegno della fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.
21. La promozione del corretto utilizzo dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
22. La definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
23. La diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano l'arricchimento e il completamento della persona umana.
24. La prevenzione e la tutela della salute fisica e psichica in tutte le sue forme e la lotta ai comportamenti lesivi della dignità, integrità e incolumità dell'individuo e della comunità.
25. La risoluzione extra giudiziale di eventuali controversie tra i cittadini attraverso forme di mediazione sociale.
26. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali.
27. Il coinvolgimento della cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.
28. Il contenimento e l'auspicabile inversione della tendenza allo spopolamento del territorio, promuovendo e sostenendo ogni azione, pubblica e privata, per una maggiore offerta di servizi e opportunità di lavoro, anche tramite il recupero dell'ingente patrimonio sotto utilizzato.

### Articolo 3

#### Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
2. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli.
3. Il Comune può attivare scambi culturali e gemellaggi con città europee ed extraeuropee.

### Articolo 4

#### Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

1. Il Comune, attraverso le Municipalità, ispira la sua azione a criteri di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità e in modo tale che l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche sia di agevole utilizzazione e rispettosa delle esigenze generali di tutti i cittadini del territorio. La diffusione dei servizi sul territorio avverrà tramite sportelli decentrati di front-office su Alice

Superiore, Lugnacco e Pecco; inoltre sarà sempre operativo un collegamento mediante rete telematica tra sede centrale operativa e Municipi.

2. Il Comune, per quanto di sua competenza, organizza il servizio scolastico garantendo ed ampliando il diritto allo studio dei suoi abitanti ed attua tutte le azioni possibili affinché la Scuola, in una sempre maggiore integrazione con la società e il mondo del lavoro, garantisca il diritto alla conoscenza attivando iniziative che permettano una formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi e delle ragazze. Tutela la presenza di realtà educative e formative diverse e pluralistiche nell'ambito della legislazione vigente.
3. Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, partecipa alla realizzazione degli obiettivi e dei principi del Servizio sanitario nazionale concepito come universale, gratuito, finanziato dalla fiscalità generale, di equo accesso e concorre a rendere effettivo il diritto alla salute pianificando assieme alla Azienda Sanitaria Locale e alla Regione le attività delle strutture sanitarie presenti sul territorio in un sistema a rete integrato con i servizi sociali, per rispondere efficacemente alle esigenze di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione di tutti i cittadini ed in particolare dei più deboli, minori, anziani, inabili, invalidi.
4. Il Comune concorre con lo Stato, la Regione e gli altri enti territoriali, alla formazione di un organico sistema della viabilità e delle comunicazioni che garantisca a tutti i cittadini un indispensabile e più agevole sistema di mobilità e trasporto uniforme su tutto il territorio della Valchiusella in particolar modo sulle direttrici: Aosta-Ivrea-Torino e Courgnè-Rivarolo-Torino.
5. Il Comune si impegna a promuovere la conoscenza e la diffusione della rete internet a banda larga nonché a creare condizioni di parità al suo accesso, con modalità tecnologicamente adeguate e con azione volte a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
6. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
7. Il Comune garantisce, estende e ottimizza la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere più alti standard di riferimento qualitativi e quantitativi nell'ottica del rispetto ambientale e del miglioramento dei parametri prescritti dalla normativa vigente.
8. Il Comune assicura su tutto il territorio il servizio di protezione civile garantito dal Sindaco nel rispetto delle direttive regionali. Ad esso partecipano personale dipendente e cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili sia per avviare attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire aiuto nel caso di eventuali emergenze del territorio. L'organizzazione del servizio è disciplinato da apposito regolamento.
9. Il Comune si impegna a contribuire al controllo del territorio e alla sicurezza dei propri abitanti garantendo la costante attività della vigilanza urbana distribuita uniformemente su tutto il territorio. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune collabora istituzionalmente con le altre forze dell'ordine per la prevenzione e la repressione dei reati attraverso l'integrazione organizzativa e tecnologica di una rete di controllo diffusa su tutto il territorio.
10. Nell'erogazione dei servizi sovra elencati il Comune coglie il suo momento fondativo come una opportunità che consente di disporre di maggiori risorse quanti-qualitative e di poterle

utilizzare, con maggiore razionalità, nell'ottica di una crescente autonomia nella gestione del bene pubblico.

## Articolo 5

### Sede e territorio

1. La sede legale del comune è nel Municipio di Pecco, quella operativa ad Alice Superiore, presso gli uffici dell'Unione dei Comuni Montani Valchiusella.
2. I suoi organi istituzionali ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla suddetta sede comunale.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale delimitato con il piano topografico approvato dalla legge regionale ed è articolato nei Municipi che corrispondono ai territori dei precedenti comuni.
4. La modifica delle denominazioni delle vie, vicoli, piazze, regioni, borgate può essere disposta dal Consiglio comunale.

## Articolo 6

### Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

## Articolo 7

### Albo pretorio

1. Nei Municipi di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco viene individuato apposito spazio da destinare all'eventuale esposizione degli atti e avvisi pubblicati sull'albo pretorio online.
2. La pubblicazione garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

## TITOLO SECONDO Ordinamento istituzionale del Comune

### *Capo primo: Consiglio Comunale*

#### Articolo 8

##### Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto. Individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa e adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.
2. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei regolamenti del Comune e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
6. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa ma senza diritto di voto.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
8. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed altre istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

#### Articolo 9

##### Organizzazione e convocazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento. In particolare il Consiglio Comunale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Sono ordinarie tutte le sedute necessarie all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consultivo; per queste sedute l'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta; negli altri casi, l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno

tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro' ore prima. Il Sindaco riunisce il Consiglio di propria iniziativa, oppure quando lo richiede un quinto dei Consiglieri comunali: in quest'ultimo caso la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta. In casi di gravi irregolarità riscontrati nella gestione dell'Ente, il Sindaco, su richiesta dei revisori dei conti, deve convocare il Consiglio nell'ambito delle disposizioni di legge.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere. I componenti del Consiglio che non abbiano dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco, i gruppi consiliari comunicano al Sindaco il nome del proprio capogruppo ed eventualmente quello di un vice capogruppo.
5. In mancanza di tale comunicazione o nelle more della stessa, il presidente del gruppo consiliare è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per lista.

## Articolo 10

### I componenti del Consiglio Comunale

1. I componenti del Consiglio Comunale rappresentano l'intera comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno diritto: di esercitare la iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; di presentare all'esame del Consiglio mozioni e interrogazioni alle quali, se formulate in forma scritta, deve essere data risposta scritta salvo espressa richiesta di risposta in aula: la risposta deve essere data sollecitamente, comunque entro 30 giorni; di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge indicando le questioni di competenza del Consiglio, che il Sindaco deve scrivere all'ordine del giorno e discutere nella prima seduta successiva da convocarsi entro 20 giorni.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato ed a richiederli agli uffici comunali.
3. I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto ad aspettative, indennità, permessi, licenze e rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina i modi di esercizio delle prerogative dei componenti del Consiglio.

## Articolo 11

### Decadenza

1. Il consigliere comunale decade dalla propria carica nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il componente del Consiglio assente per cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto, previa diffida dichiarata dal Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

## Articolo 12

### Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari, la Giunta ed i Presidenti dei Municipi.

### *Capo secondo: Commissioni*

## Articolo 13

### Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire le commissioni consiliari permanenti al fine di approfondire gli argomenti da trattare nelle adunanze. Esse possono elaborare proposte da sottoporre all'esame ed alle decisioni del Consiglio Comunale. I membri delle commissioni sono designati dai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza dei due generi. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. L'eventuale partecipazione di cittadini non consiglieri è stabilita dal regolamento.

## Articolo 14

### Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

- 1.** Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo può essere istituita la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dell'attività di controllo interno effettuata dagli uffici comunali con le proprie valutazioni ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La commissione esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari o affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune. La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori ed i sindaci revisori designati o nominati dal Comune; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività.
3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione.

## Articolo 15

### Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, nei termini e secondo le modalità operative stabiliti dal provvedimento con il quale il Consiglio le istituisce, garantendo comunque la presenza della minoranza e la presenza di componenti dei due generi.
2. Le commissioni si considerano sciolte al momento della presentazione in Consiglio Comunale della relazione conclusiva sull'attività svolta.

## Articolo 16

### Commissione speciale di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'amministrazione.
2. Nel provvedimento istitutivo vengono individuati l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.
3. La presidenza della commissione è assegnata ad un componente della minoranza consiliare.
4. La commissione è costituita con criterio proporzionale e si avvale della collaborazione del Segretario Comunale.
5. La commissione è tenuta al segreto d'ufficio nel corso dello svolgimento della sua attività, a conclusione della quale espone al Consiglio Comunale i fatti accertati per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

## Articolo 17

### Commissione per le pari opportunità

1. Il Consiglio comunale può istituire la commissione consiliare competente e promuovere le condizioni di pari opportunità tra generi e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
2. La composizione e le norme di funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

### *Capo terzo: Giunta Comunale*

#### Articolo 18

##### Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede ed è composta da un numero di assessori stabilito dalla legge.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto poste a tutela dell'attività degli organi di partecipazione e decentramento.
3. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale gli esiti della propria attività con riguardo all'attuazione delle linee programmatiche e adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio.
4. Alle riunioni della Giunta partecipa il segretario comunale, il quale dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte al Consiglio comunale nonché, a richiesta della Giunta e di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

### *Capo quarto: Il Sindaco*

#### Articolo 19

##### Attribuzioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.

2. Il Sindaco individua il proprio Vice Sindaco tra i componenti della Giunta.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo; in sua assenza le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.
4. Il Sindaco può revocare assessori e Vice Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, contestualmente all'indicazione del nuovo assessore o del nuovo Vice Sindaco.
5. Il Sindaco può invitare alle sedute della Giunta i Presidenti dei relativi Municipi.
6. Al termine del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
7. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, designa e revoca, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 11, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Il Sindaco riceve istanze, petizioni e proposte provenienti dai cittadini, in forma singola e associata, e dagli organismi di partecipazione e decentramento previsti dallo Statuto. Trasmette le istanze agli uffici competenti per la necessaria istruttoria e le presenta alla Giunta.
9. Il Sindaco si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.
10. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

## Articolo 20

### Dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Consiglio.
2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

## Articolo 21

### Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

## TITOLO TERZO

### Municipi

#### Articolo 22

##### Istituzione dei Municipi

1. Il Comune di Val di Chy istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e della L.R. numero 51 del 02/12/1992 e s.m.i.
2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Val di Chy e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne.
3. In considerazione del fatto che il Comune di Val di Chy deriva da un procedimento di fusione di Comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.
4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:  
Municipio di Alice Superiore;  
Municipio di Lugnacco;  
Municipio di Pecco

#### Articolo 23

##### Organi dei Municipi composizione ed elezione

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
2. Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da un massimo di cinque (5) persone, secondo quanto stabilito dal Regolamento.  
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.
3. Il Presidente rappresenta il Municipio.

4. Il Consiglio Comunale adotterà, entro 30 giorni dalla sua elezione, il regolamento dei Municipi che indicherà termini e modi di elezione o nomina dei componenti del Consiglio di Municipio, tenuto conto dei principi del presente Statuto.

## Articolo 24

### Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.
2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.
3. I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale e possono esprimere parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere sulle materie previste dal regolamento. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere dei Municipi, qualora espresso, e motivare le eventuali decisioni difformi.
4. I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal regolamento.
5. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti ed esercitano compiti e funzioni in materia di territorio, ambiente, urbanistica, istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili, come disciplinato dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina analiticamente i compiti e le funzioni dei Municipi.

## Articolo 25

### Partecipazione nei Municipi

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il regolamento sui Municipi disciplina, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per

l'esame di specifici problemi della popolazione, del territorio di competenza o del funzionamento dei servizi municipali.

## TITOLO QUARTO Istituti di partecipazione

### Articolo 26

#### Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni dell'associazionismo, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e della L.R. Piemonte n 51 del 2/12/1992 e s.m., nonché ispirandosi ai principi di cui alla l. 8 marzo 1994, n. 203 e al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuovono forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

### Articolo 27

#### Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:
  - Libere associazioni e volontariato
  - Consultazione popolare
  - Petizioni, proposte e istanze
  - Referendum consultivo, abrogativo, propositivo
  - Forum dei cittadini e Bilancio partecipato.

### Articolo 28

#### Forme associative

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di Municipi, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative anche tramite specifiche consulte e forum. All'uopo potranno essere costituite le seguenti consulte:

- Agricoltura;
  - Commercio, artigianato, industria;
  - Terzo settore;
  - Scuola;
  - Giovani;
  - Anziani.
3. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla Partecipazione gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1 e dell'articolo 37 e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2 nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione e di agevolazioni anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

## Articolo 29

### Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale o ad ottenere chiarimenti in relazione a specifici provvedimenti. Tale diritto si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

## Articolo 30

### Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando lo richiedano almeno 2 Consigli di Municipio, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
2. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
3. Il regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto comunale;
  - b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di municipio;

- c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
  - e) i provvedimenti nelle materie relative a:
    - tributi locali e tariffe;
    - designazioni e nomine;
    - pubblico impiego;
  - f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;
  - g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
  - h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
  - i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
5. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
- a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
  - b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
6. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e di Municipio. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 1 referendum. Non possono essere riproposti i quesiti già oggetto di consultazione referendaria nei precedenti 5 anni.
7. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 2 il quale, sentiti i promotori e gli interessati, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Altrimenti, procede, sentiti i suddetti soggetti, a riformulare il quesito e ad indire il referendum.
8. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini extracomunitari legalmente residenti da almeno cinque anni.
9. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.
10. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno.

## TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

### *Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici*

#### Articolo 31

##### Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

#### Articolo 32

##### Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

#### Articolo 33

##### Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

## Articolo 34

### Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio Comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

## Articolo 35

### Fondazioni

1. Il comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

## *Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale*

## Articolo 36

### Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
  - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
  - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
  - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

## Articolo 37

### Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

## Articolo 38

### Il Segretario comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti del Sindaco.

## Articolo 39

### Il Vice Segretario

1. In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo del Segretario comunale, il Comune si avvale di un vice segretario che lo sostituisce.
2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

## *Capo terzo: Gestione economica e finanziaria*

## Articolo 40

### Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune si adopera per la omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

## Articolo 41

### Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del bilancio partecipato e del bilancio sociale.

## *Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale*

## Articolo 42

### Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

## *Capo quinto: Sistema dei controlli*

## Articolo 43

### Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

## Articolo 44

### Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio comunale.

## Articolo 45

### Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

## Articolo 46

### Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

## TITOLO SESTO

### Disciplina di attuazione e transitoria

#### *Capo primo: disciplina di attuazione*

##### Articolo 47

##### Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo gennaio 2019, previa sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

##### Articolo 48

##### Potestà regolamentare

1. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

##### Articolo 49

##### Modifiche

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

#### *Capo secondo: disciplina transitoria*

##### Articolo 50

##### Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del comune Val di Chy da fusione di precedenti Comuni, le norme del presente Statuto si intendono vigenti per il tempo di due anni dalla loro adozione,

decorsi i quali, in mancanza di espresse disposizioni del Consiglio comunale, diventano definitive. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il Comune di Val di Chy.

2. I regolamenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Val di Chy, fino a diverse discipline adottate dal Comune.